



CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

DIREZIONE ORGANIZZATIVA 3 - SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO MOBILITA' URBANA E VIABILITA'

ORDINANZA DIRIGENZIALE NUMERO 452 DEL 17/08/2026

OGGETTO: DIVIETO DI TRANSITO LUNGO IL PERCORSO DELLA PROCESSIONE RELIGIOSA IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE DELL'ADDOLORATA. DECORRENZA E TERMINE: 20 SETTEMBRE 2026.

IL DIRIGENTE

- o Visto l'Art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n°267;
- o Visti gli Artt. 5, 7 e 37 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 concernente l'approvazione delle norme per la disciplina della circolazione stradale;
- o Visto il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- o Vista la richiesta della Parrocchia S. Maria Addolorata, relativa all'organizzazione di un corteo religioso;

ORDINA

- o Il giorno **20 Settembre 2025** dalle ore **11.15** sino a **termine processione religiosa** (indicativamente ore 12.30), è istituito, esclusivamente in funzione delle necessità connesse allo svolgimento del corteo religioso, il divieto di transito lungo i tratti viari comunali, di seguito elencati, compresi nel percorso:
 - ? **P.za Santa Maria Addolorata** *- partenza c/o la chiesa parrocchiale
 - ? **Attraversamento di Via Scuri**
 - ? **Via Carloni** (tratto Via Scuri ÷ Via Campi)
 - ? **Via Campi**
 - ? **Via Hayez** (tratto Via Campi ÷ Via Mazzucotelli)
 - ? **Via Mazzucotelli**
 - ? **Via della Codignola** (tratto Via Mazzucotelli ÷ Via Segre)

- ? **Via Segre** (tratto Via della Codignola ÷ Via Arisi)
- ? **Via Arisi**
- ? **Via Hayez** (tratto Via Arisi ÷ Via Scuri)*
- ? **Via Scuri** (tratto Via Hayez ÷ P.za Santa Maria Addolorata)
- ? **P.za Santa Maria Addolorata** – arrivo

* I ~~tratti~~ ^{tratti} stradali così evidenziati verranno percorsi in senso contrario a quello normale di marcia.

- o La prescrizione riguardante il divieto di transito è inoltre da considerarsi estesa a tutte le strade che abbiano immissione diretta sui sopra indicati tratti viari.
- o Deroga alla prescrizione riguardante il transito è prevista per i veicoli di soccorso in servizio di emergenza e per i veicoli al servizio del comitato organizzatore della manifestazione.
- o Si rimanda, per le specifiche competenze in materia di ordine pubblico, ogni altra eventuale nota alla locale Questura.

Le prescrizioni sono rese di pubblica conoscenza mediante l'esposizione di segnali stradali così come previsto dal D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada). L'ordinanza avrà, pertanto, efficacia e decorrerà immediatamente, se non diversamente specificato dalla posa della segnaletica stradale di circostanza.

DISPONE

L'inosservanza delle prescrizioni previste dall'Ordinanza è punita ai sensi dell'Art.7 del D.L.gs. 30 Aprile 1992 n° 285.

I veicoli che impropriamente sostano nelle vie interessate dal presente atto, verranno rimossi e trasportati dal soggetto incaricato del servizio presso la depositeria autorizzata dalla locale Prefettura. La restituzione, ai legittimi proprietari, dei veicoli rimossi avverrà esclusivamente previo pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia.

DEMANDA

Alla Polizia Locale ed ai restanti soggetti indicati dal vigente Art.12 del D.Lgs.30 Aprile 1992 n°285, l'osservanza della presente Ordinanza facendo obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare.

Ai sensi dell'Art.37 D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 e dell'Art.74 D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, è ammesso ricorso contro la presente Ordinanza entro il termine di 60 (sessanta) giorni, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto. Il ricorso dovrà contenere oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'Ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento. Inoltre dovrà essere notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e all'Ente competente all'apposizione della segnaletica, così come disposto dall'Art.37 del C.d.S.

In via alternativa, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Lodi (Legge 06 Dicembre 1971, n°1034).

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio

Sottoscritto dal Dirigente
LIGI GIOVANNI
con firma digitale